

Rapporto sul messaggio

numero **4492**
data **6 maggio 1996**
dipartimento **Istruzione e cultura**

Della Commissione speciale scolastica sul messaggio 27 febbraio 1996 concernente la modifica delle disposizioni che regolano l'istituzione del consiglio di direzione nelle scuole comunali e consortili secondo la Legge della scuola del 1° febbraio 1990

1. CONTENUTO DEL MESSAGGIO

Il Consiglio di Stato, dando seguito alla decisione presa dal Gran Consiglio in data 18 dicembre 1995, sulla base del contenuto dell' iniziativa dell' onorevole Verda, propone la modifica dei dettami legislativi di cui agli art. 27 cpv. 3 e 34 cpv. 1 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Con le modifiche proposte si ribadisce, da un lato, la volontà di lasciare facoltativa la scelta dell' istituzione del Consiglio di direzione e, dall' altro lato, si opera in modo tale da agevolare la scelta alle autonomie comunali, rendendo così più flessibile la composizione dell' istituto medesimo.

2. LAVORO COMMISSIONALE

Durante il dibattito commissionale è emerso che il messaggio dell' esecutivo cantonale si discosta leggermente da quanto il rapporto, accogliendo parzialmente l' iniziativa Verda, andava proponendo.

Infatti, la proposta che si pone in essere nel rapporto prevede che, nel caso in cui la scelta di composizione del Consiglio di direzione non abbia a comprendere la figura del vicedirettore, il direttore debba essere affiancato da almeno due delegati dei docenti.

In questo senso, viene così modificato l' art. 34 cpv. 1 e, per analogia, l' art. 27 cpv. 3 relativo alla direzione.

3. MODIFICHE PROPOSTE DEI DETTAMI 27 CPV. 3 E 34 CPV. 1 DELLA LEGGE DELLA SCUOLA DEL 1° FEBBRAIO 1990

Art. 27 cpv. 3

³ Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, oppure;
- b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure;
- c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di direzione, oppure;
- d) ad un docente dell' istituto.

Art. 34 cpv. 1

¹ Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l' autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

Fatte queste considerazioni, la Commissione speciale scolastica invita il Gran Consiglio ad accogliere il messaggio in oggetto e l' allegata modifica di legge.

Per la Commissione speciale scolastica:

Christian Castelli, relatore
Adobati - Agustoni - Bernasconi - Bordogna -
Cotti - Duca Widmer- Ermotti-Lepori
Ferrari Mario - Menghetti - Morisoli - Nova -
Quattrini - Righetti - Simoneschi-Cortesi Zappa.

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990; modifica.

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 febbraio 1996 n. 4492 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 6 maggio 1996 n. 4492 R della Commissione speciale scolastica,

d e c r e t a :

I.

La Legge della scuola del 1° febbraio 1990 è così modificata:

Art. 27 cpv. 3

³ Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) al direttore, oppure
- b) al direttore, coadiuvato da un vicedirettore, oppure
- c) al direttore, coadiuvato dal consiglio di direzione, oppure
- d) a un docente dell' istituto.

Art. 34 cpv. 1

¹ Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l' autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.

II.

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.